

DECRETO 25 febbraio 2019, n. 31

Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali" ed in particolare l'articolo 22 che istituisce la Commissione tecnico regionale per i musei e gli ecomusei, disciplinandone composizione e durata come segue:

"2. La Commissione è composta da cinque esperti in museografia, museologia ed organizzazione museale, ed è nominata con decreto dal Presidente della Giunta regionale, conformemente alle disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi della Regione).

3. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.";

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale la nomina in oggetto, in quanto relativa ad organismo che svolge funzioni di natura tecnica, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

Visto il proprio precedente decreto del 26 gennaio 2016, n. 10 con il quale è stata costituita la Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei e nominato, tra gli altri, l'Ing. Fabio Marulli d'Ascoli;

Vista la nota del 31 gennaio 2019 con la quale il Direttore della Direzione Cultura e ricerca ha richiesto la sostituzione dell'Ing. Fabio Marulli D'Ascoli in quanto deceduto e proposto il nominativo dell'Arch. Carla Ottaviani;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale l'Arch. Carla Ottaviani, oltre ad accettare l'incarico attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

di nominare quale componente della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei l'Arch. Carla Ottaviani in sostituzione dell'Ing. Fabio Marulli D'Ascoli.

La nomina in questione avrà durata fino alla scadenza della Commissione costituita con DPGR del 26 gennaio 2016, n. 10.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 28 febbraio 2019, n. 32

Approvazione nuovo schema-tipo di contratto dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016, con particolare riferimento all'articolo 2;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visti, in particolare:

- l'articolo 37 della stessa legge regionale n. 40/2005 che al comma 4 prevede che l'efficacia della nomina del direttore generale delle aziende sanitarie è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile; il contratto è redatto in osservanza delle norme del libro V titolo III del codice civile, secondo lo schema-tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

- l'articolo 106 bis della legge regionale n. 40/20045, che al comma 1 prevede che l'incarico di direttore generale di ESTAR è regolato da contratto di diritto privato, redatto secondo lo schema tipo approvato dal

Presidente della Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502/1995 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";

Dato atto che con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 25 del 9 febbraio 2018 è stato approvato il vigente schema-tipo di contratto dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale;

Ravvisata l'esigenza di aggiornare il sopra citato schema-tipo di contratto al fine di adeguarlo alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016 divenuto applicabile con la istituzione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria in data 12 febbraio 2018;

Rilevata, pertanto, l'esigenza di modificare parzialmente lo schema-tipo di contratto approvato con il sopra richiamato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 25/2018 ai soli fini di adeguamento delle disposizioni

dello schema contrattuale con le disposizioni della richiamata normativa nazionale;

Ritenuto, di conseguenza, di provvedere ad approvare un nuovo schema-tipo di contratto dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, allegato n. 1 al presente decreto;

DECRETA

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo schema-tipo di contratto dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, allegato n. 1 al presente decreto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge regionale n. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO

Allegato n.1

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA SANITARIA O DI ENTE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE.

Tra _____ nato/a a _____ (____) il __.__.____ domiciliato/a per la carica in Firenze il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Toscana (C.F. 01386030488) nella sua qualità di Presidente pro tempore della Giunta regionale;

e _____, nato/a a _____ (____) il __.__.____, residente a _____ (____), via _____ (C.F. _____), nominato/a direttore generale dell'_____ con decreto n.____ del _____ del Presidente della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n.40:

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

1 -Il dott./La dott.ssa _____ si impegna ad esercitare, le funzioni di direttore generale dell'_____ in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n.171, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n.40.

2 -In conformità alle disposizioni sopra citate, l'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività, è svolto a tempo pieno ed è compatibile, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, con lo svolgimento di attività collaterali, purché le stesse siano direttamente connesse al ruolo ricoperto, abbiano natura occasionale e durata limitata, e siano svolte a titolo gratuito.

Art. 2

1 - Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi nazionali e regionali, dal piano sanitario nazionale, dai tavoli tecnici della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e della Commissione salute, dal piano sanitario e sociale integrato regionale, dalle direttive regionali e dagli atti aziendali rilevanti sotto il profilo organizzativo e gestionale, il direttore generale si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati con particolare attenzione agli obiettivi di salute e assistenziali, e di quelli determinati, ai sensi dell'art.2, comma 2, del

decreto legislativo 4 agosto 2016, n.171, con il decreto n.____ del _____ del Presidente della Giunta regionale.

2 - In ottemperanza a quanto stabilito dall'Intesa 23 marzo 2005, all'art. 3 comma 8, il mancato rispetto dei contenuti e della tempistica dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo sistema informativo sanitario, costituisce grave inadempienza ai fini della confermabilità dell'incarico.

3 - Il direttore generale è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 3

1 - Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'ente corrisponde al direttore generale un compenso annuo onnicomprensivo di Euro _____, al lordo di oneri e ritenute di legge. A tale importo, per effetto di quanto disposto dall'art.123 della legge regionale n.66/2011 e dall'art.49 della legge regionale n.77/2013, è applicata la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 Euro annui e, pertanto, lo stesso è rideterminato in Euro _____, al lordo di oneri e ritenute di legge.

2 - Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'ente ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute dal direttore generale nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni; l'ente provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute. Il trattamento economico è integrato della somma di Euro 5.164,57, quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

3 - Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 61, comma 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e dall'articolo 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizione.

Art. 4

1 - L'incarico ha durata di _____ anni a decorrere dalla data _____. In qualunque momento durante la pendenza del contratto, ai sensi del comma 6-bis dell'art.37 della legge regionale n.40/2005, il Presidente della Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale, per la residua durata del contratto e comunque-nel rispetto delle modalità procedurali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 171/2016. Nulla è comunque dovuto al direttore generale a fronte di tale mobilità.

2 – Al presente incarico si applica la disciplina del recesso prevista dall'art.2237 del codice civile, sia per la Regione Toscana, secondo il regime previsto per il “cliente”, sia per il direttore generale, secondo il regime previsto per il prestatore d'opera. Il direttore generale, mediante la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad osservare, nella ipotesi di recesso, un termine di preavviso di almeno 60 giorni, salvo i casi di risoluzione consensuale del contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta una penale di importo equivalente a n.2 quote mensili del trattamento economico corrisposto.

3 – Il direttore generale è obbligato al rispetto del budget economico e degli ulteriori obiettivi negoziati annualmente con la Regione per la gestione di bilancio. L'adempimento di tale obbligo sarà verificato annualmente a consuntivo, nonché mediante controlli trimestrali. Il suddetto obbligo viene considerato un obiettivo essenziale e irrinunciabile per il Servizio sanitario regionale e il relativo inadempimento costituisce grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

4 – Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art.2 del citato decreto legislativo. n.171/2016, effettua la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 2 e procede o meno alla conferma del direttore generale. L'esito negativo di tale verifica comporta la decadenza immediata dall'incarico e la conseguente risoluzione del presente contratto.

5 – La risoluzione del presente contratto si realizza, in ogni momento, in conformità alle disposizioni normative in materia, nelle ipotesi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione o degli obblighi contrattuali, ivi compresi, per il periodo successivo ai ventiquattro mesi di cui al comma precedente, gli obiettivi di cui allegato___ del

decreto del Presidente della Giunta regionale n. ____del_____ il cui mancato raggiungimento è stato individuato come causa immediata di risoluzione. Il verificarsi dell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'ente comporta la decadenza automatica del direttore generale. L'accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.

6 – Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1, comma 534, della legge 28 dicembre 2015, n.208, il direttore generale decade automaticamente dall'incarico in caso di mancata trasmissione del piano di rientro alla Regione ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo.

7 - Il contratto di lavoro si risolve altresì automaticamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in caso di collocamento a qualunque titolo in quiescenza.

Art. 5

In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto il contratto è risolto e nulla è dovuto al direttore generale a titolo di indennità di recesso.

Art. 6

1 - Ove il direttore generale sia sottoposto a procedimento penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'ente assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il direttore da un legale di sua fiducia. La relativa delibera è inviata al collegio sindacale.

2 – L'assunzione degli oneri legali da parte dell'ente è limitata ad un solo legale e comporta l'applicazione, quanto al calcolo dei compensi professionali, dei valori di cui al decreto ministeriale n.55/2014 con riferimento ai parametri medi.

3 - In caso di condanna del direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art.7

1 - Per quanto non previsto dal presente contratto e non regolato dalla normativa statale e regionale, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

2 - Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 8

Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto il foro competente è quello di Firenze.

Art. 9

Il presente contratto è esente da imposta di bollo e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione saranno a carico del/della dott./dott.ssa _____.

IL PRESIDENTE DELLA	IL DIRETTORE GENERALE
GIUNTA REGIONALE TOSCANA	NOMINATO
(_____)	(_____)

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il/La sottoscritto/a dott./dott.ssa _____, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2° comma dell'articolo 1341 del codice civile, le clausole risultanti dall'articolo 3, dall'articolo 4, dall'articolo 5 e dall'articolo 7.

IL DIRETTORE GENERALE NOMINATO

(_____)

Firenze,